



Ministero della Salute



IL TRASPORTO

degli animali



Manuale aggiornato a
maggio 2008

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del
22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali
durante il trasporto e le operazioni correlate

DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2007, n. 151
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005

Guida all'attenzione delle Forze di Polizia
e dei Veterinari di Sanità Pubblica





INTRODUZIONE

Ogni giorno migliaia di animali destinati all'allevamento e alla macellazione sono trasportati sulle strade d'Europa; l'Italia rappresenta un importante crocevia di questo commercio in quanto Paese importatore e di transito verso altri Paesi UE o Paesi terzi.



Al fine di tutelare il benessere degli animali durante il trasporto, l'Unione europea ha emanato il Regolamento 1/2005, entrato in applicazione dal 5 gennaio 2007, che ha cambiato radicalmente il quadro normativo precedente, prevedendo disposizioni più severe e restrittive.

Allo scopo di agevolare ed uniformare l'attività di controllo da parte delle Autorità a ciò deputate, siano esse Autorità sanitarie competenti (Veterinari ufficiali), che organi di polizia, è stato redatto questo manuale che sintetizza le disposizioni legislative vigenti ed il sistema sanzionatorio correlato.

Nel manuale vengono riassunti in maniera schematica e di facile consultazione gli adempimenti previsti dal Regolamento in questione, rappresentando così un utile ausilio per tutti coloro che svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel controllo delle violazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto.

Il presente manuale è realizzato da:



Ministero della Salute
Direzione Generale della sanità animale
e del farmaco veterinario - Ufficio VI
e Ufficio Veterinario Adempimenti
Comunitari di TORINO
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
Tel. 06 5994 1 - www.ministerosalute.it
Tel. 011.5613418
uvac.piemonte@sanita.it

in collaborazione con



Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale della Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazione e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale



LAV – Lega Anti Vivisezione
Via Piave, 7 – 00187 Roma
Tel 06.4461325
www.lav.it – info@lav.it



Animals' Angels e.V.
Rossertstrasse 8
D-60323 Frankfurt a. Main
Tel +49 (0)69 707 981 70
info@animals-angels.de
www.animals-angels.org

Si ringrazia inoltre per la collaborazione:



FNOVI – Federazione nazionale degli
Ordini dei Veterinari

Indice

Introduzione	3
.....	
Campo di applicazione	6
.....	
1. Idoneità degli animali al trasporto	8
1.1. Animali non idonei al trasporto	8
1.2. Casi particolari di divieto	9
1.3. Disposizioni per animali malati o con lesioni	10
.....	
2. Caratteristiche dei mezzi di trasporto	12
2.1. Requisiti dei mezzi di trasporto per tutti i viaggi	12
2.2. Requisiti aggiuntivi dei mezzi di trasporto per viaggi superiori a 8 ore	15
.....	
3. Densità di carico e pratiche di trasporto	18
.....	
4. Tempi massimi di trasporto, periodi di riposo, pause per abbeveraggio e alimentazione	24
.....	
5. Misure di emergenza	26
.....	
6. Documenti previsti dal regolamento 1/2005	28
6.1 Gestione del giornale di viaggio	30
.....	
7. Sanzioni e Comunicazioni	34
.....	
8. Indirizzi utili	
Elenco U.V.A.C. (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari)	56
Elenco PIF (Posti di Ispezione Frontaliera)	58
Elenco Posti di controllo in Italia	62
.....	
Allegati:	
<i>Allegato I:</i> Disposizioni particolari per equidi registrati	64
<i>Allegato II:</i> Disposizioni particolari per il trasporto su navi traghetto	66
<i>Allegato III:</i> Disposizioni particolari per cani e gatti	68
.....	

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica

al trasporto di animali vertebrati vivi:

- ▶ mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci;
- ▶ negli scambi tra Stati membri;
- ▶ nei trasporti nazionali;
- ▶ nei trasporti provenienti o destinati a Paesi terzi.

Il regolamento non si applica:

- ▶ al trasporto che non sia in relazione ad attività economica (ad esempio al trasporto di animali da compagnia a seguito del proprietario, di cavalli per finalità non economiche, ecc.);
- ▶ al trasporto diretto verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario (con certificazione veterinaria di accompagnamento).

Condizioni generali

(Articolo 3 - Reg. 1/2005)

Nessuno è autorizzato a trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili

Tale disposizione si ritiene pertanto violata quando il controllo evidenzia:

- ▶ stato di malessere degli animali diagnosticato da un medico veterinario;
- ▶ trasporto di animali non idonei al viaggio;
- ▶ utilizzo di veicoli non idonei per la specie trasportata o in stato di manutenzione scadente o con spazio d'impiantito (pavimento) e altezza insufficienti;
- ▶ manualità che causano sofferenza o stati di agitazione.

Si applicano **solo** le condizioni generali:

- ▶ nei trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto per la transumanza;
- ▶ nei trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda.

Legenda:

ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE:

BOVINA/BUFALINA: vitello, vacca, toro, bue, anutolo, bufalo.

SUINA: lattonzolo, suinetto, scrofa, verro.

OVINA: agnello, pecora, montone.

CAPRINA: capretto, capra, becco.

POLLAME: pulcini, broiler, galline ovaiole, anatre, oche, tacchini, faraone, fagiani, quaglie, starni, pernici, struzzi.

EQUIDI DOMESTICI: puledro, cavallo, pony, asino, mulo, bardotto.

1.1 Animali non idonei al trasporto

“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili”.

Non sono idonei al trasporto animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie *in particolare se:*

- ▶ non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- ▶ presentano ferite aperte di natura grave o prolasso;
- ▶ sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto (vedi Tab. 1);
- ▶ sono femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
- ▶ sono mammiferi neonati con ombelico non completamente cicatrizzato.

N.B. Il cordone ombelicale deve essere caduto o completamente secco. Nel vitello e nel puledro, la bibliografia scientifica riporta 10 giorni come tempo di cicatrizzazione del cordone ombelicale esterno;

- ▶ sono animali sotto effetto di sedativi, se non sotto controllo veterinario.

N.B. l'animale sedato ha difficoltà di stare in stazione eretta con evidente prostrazione.

Tab 1 – Durata media della gravidanza nelle diverse specie

Specie	Giorni	90% del periodo di gestazione
vacca	284	255
bufala	315	283
pecora	150	135
capra	155	139
scrofa	113/118	101/106
cavalla	346	311



1.2 Casi particolari di divieto

Divieti per età e specie

Divieto di trasportare:

- ▶ **Suini** di meno di **tre** settimane
- ▶ **Ovini** di meno di **una** settimana
- ▶ **Vitelli** di meno di **dieci** giorni

Il trasporto delle categorie sopra indicate è possibile se avviene per distanze inferiori a 100 Km.

Divieti per età e specie nei lunghi viaggi

Divieto di trasportare nei viaggi superiori alle otto ore:

- ▶ Suini di peso inferiore ai 10 kg;
- ▶ Vitelli di età inferiore ai 14 giorni;
- ▶ Equidi di età inferiore ai 4 mesi.

Possono essere trasportati se in stalli individuali con la madre:

- ▶ suini **di età superiore a tre settimane** e con peso inferiore a 10 kg;

- ▶ vitelli di età superiore a 10 giorni e inferiore a 14 giorni;
- ▶ equidi di età inferiore a quattro mesi con ombelico cicatrizzato;
- ▶ I cavalli non domati non possono essere trasportati per lunghi viaggi (superiori a 8 ore).

Divieti per modalità di trasporto

Divieto di trasportare:

- ▶ animali nel cassone tra gli assi delle ruote del mezzo.

Il divieto vale anche se i cassoni sono attrezzati con ventole.

1.3 Disposizioni per animali malati o con lesioni

Possano essere trasportati animali:

- ▶ che presentano lesioni o malattie lievi solo se il loro trasporto non causa sofferenza addizionale; nei casi dubbi è necessario il parere favorevole **documentato** del veterinario;
- ▶ sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria;
- ▶ se la malattia o la lesione sono parte di un programma di ricerca **autorizzata ai sensi del D.Lgs 116/92 (attuazione della direttiva 86/609 opportunamente documentata**;
- ▶ se sottoposti a procedura veterinaria a scopo zootecnico (castrazione – decornazione), purché con ferite cicatrizzate (**non idonei se la ferita è sanguinante o con crosta**).

Gli animali che **si ammalano o subiscono lesioni** durante il viaggio vanno:

- ▶ **sempre** separati dagli altri e curati quanto pri-

ma; **per la cura è necessario richiedere l'intervento di un veterinario;**

- ▶ **se necessario** sottoposti a macellazione d'urgenza o ad abbattimento sul posto.

Gli animali che si ammalano o subiscono lesioni gravi durante il trasporto e non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto, devono essere storditi sul veicolo e sottoposti a macellazione d'urgenza o ad abbattimento sul posto.



N.B.: D'estate è opportuno controllare bene soprattutto i compartimenti dietro la motrice per la presenza di animali morti o sofferenti. Questa zona infatti è particolarmente soggetta a surriscaldamenti e soprattutto i suini soffrono particolarmente il caldo.

Per i trasporti di ovini e giovani suini è opportuno controllare in particolare se ci sono zampe incastrate tra i piani di carico e le pareti del camion.

2. CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO

2.1 Requisiti dei mezzi di trasporto per tutti i viaggi

Tutti i mezzi di trasporto devono essere concepiti, costruiti, mantenuti, usati in modo tale da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità agli animali.

I mezzi di trasporto indipendentemente dalla durata del viaggio devono:

- ▶ **proteggere gli animali** da intemperie, temperature estreme, variazioni climatiche avverse;
- ▶ **essere provvisti di tetto e di pareti con aperture regolabili.**

Pulizia e disinfezione

- ▶ **essere puliti e disinfettati:**

Il cartello con scritto “mezzo disinfettato” deve essere apposto solo sui veicoli vuoti.

Rampe e piattaforme di sollevamento

Le rampe e le piattaforme di sollevamento devono essere:

- ▶ pulite e disinfettate;
- ▶ munite di barriere di protezione (come pure i piani superiori);
- ▶ ben illuminate durante le operazioni di carico e scarico;
- ▶ non essere scivolose.

Le rampe non devono avere pendenza superiore:

- ▶ al 36.4% rispetto all'orizzontale per trasporto di suini, vitelli, cavalli;
- ▶ al 50% rispetto all'orizzontale per trasporto di ovini e bovini;

- ▶ In ogni caso se l'inclinazione rispetto all'orizzontale è superiore al 17,6% il piano delle rampe deve essere munito di un sistema ad assi trasversali in modo da evitare lo scivolamento (All. I, capo III, punto 1.4a).

I mezzi di trasporto devono:

- ▶ **avere divisori resistenti** al peso degli animali:

Divisori

I divisori devono:

- ▶ essere sempre posizionati in caso di carico di animali tra loro incompatibili o per regolare gli spazi in funzione del numero degli animali;
- ▶ avere un'altezza tale da evitare che possano essere scavalcati;
- ▶ poter essere sistemati in diverse posizioni per adeguare le dimensioni del compartimento alle necessità;
- ▶ essere sufficientemente rigidi da sostenere il peso, gli urti e il movimento degli animali;
- ▶ divisori realizzati con tappeti di gomma non rigida, sospesi su catene o corde, non sono da considerarsi idonei.
- ▶ Non devono lasciare spazi in cui gli animali rischiano di rimanere incastrati con le zampe o di infilare le stesse nei compartimenti adiacenti.

Pavimento

- ▶ **avere pavimenti con superficie anti-sdruc-ciolo.**

Lettiera

- ▶ **essere sempre provvisti di lettiera (paglia o segatura o altro materiale idoneo) per:**
 - suini di peso inferiore ai 10 kg;
 - agnelli di peso inferiore ai 20 kg;
 - vitelli di meno di 6 mesi;
 - puledri di meno di 4 mesi;
 - tutte le specie nei lunghi viaggi.

Contenimento urina e feci

- ▶ **minimizzare la fuoriuscita di urina e feci.**

Aerazione

- ▶ **assicurare aerazione in quantità e qualità appropriata in relazione alla specie;**
- ▶ **non è obbligatoria la ventilazione forzata (ventole previste solo nei lunghi viaggi);**
- ▶ **aperture sulle pareti laterali provviste di dispositivi che permettano di regolare il ricambio interno dell'aria;**
- ▶ **garantire in ciascun compartimento e in ciascun piano spazio sufficiente per la ventilazione adeguata sopra gli animali allorché si trovano in posizione eretta naturale.**

Illuminazione

- ▶ **avere illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali.**

Aperture di ispezione

- ▶ **devono garantire l'accesso, l'ispezione e la cura degli animali;**
- ▶ **evitare la fuga o la caduta degli animali.**

Scala portatile

- ▶ **garantire l'accesso agli animali per l'ispezione e la cura e avere disponibile una scala portatile e allungabile per il controllo dei piani superiori.**

Mezzo di abbattimento

- ▶ **avere un mezzo di abbattimento a disposizione del guardiano o di persona che ne abbia conoscenza nell'utilizzo per viaggi **su nave (anche nel trasporto ro-ro), aereo e treno** di durata superiore a 3 ore.**

Carico merci

- ▶ **le merci caricate con gli animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni.**

Le merci eventualmente caricate con gli animali devono essere:

- ▶ **fissate alle pareti del mezzo;**

- ▶ non devono avere sporgenze o bordi taglienti;
- ▶ non devono contenere materiali pericolosi per la salute degli animali.

Contrassegno esterno al camion

- ▶ I mezzi di trasporto devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi (es. con la scritta "TRASPORTO ANIMALI" o simboli adeguati).

Se gli animali sono trasportati in container/contenitori, al suddetto contrassegno deve essere aggiunta l'indicazione della parte alta del contenitore.

2.2 Requisiti aggiuntivi dei mezzi di trasporto per viaggi superiori a 8 ore (All. I - Reg. 1/2005)

Tutti gli automezzi destinati al trasporto di equidi domestici e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, oltre ai requisiti generali, devono avere quelli di seguito riportati:

Tetto

- ▶ Il tetto di colore chiaro ed adeguatamente isolato.

Lettiera

- ▶ una lettiera appropriata che consenta un assorbimento adeguato delle deiezioni (**paglia, segatura o altro che deve coprire in modo uniforme il pavimento**).

Divisori

- ▶ Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti, assicurando nel contempo libero accesso all'acqua per tutti gli animali. Devono poter essere sistemati in diverse posizioni per adeguare le dimensioni del compartimento alle necessità.

Nell'autotreno e nell'autoarticolato i divisori devono essere sempre posizionati anche se sono a bordo solo animali con le stesse caratteristiche (es. solo bovini maschi

della stessa età, provenienti dallo stesso box di allevamento e costituenti la stessa partita).

- Le dimensioni degli scomparti creati dalle transenne devono essere tali da garantire il massimo di sicurezza degli animali trasportati e la stabilità del veicolo, a tal fine è buona pratica dividere rispettivamente i piani dell'autotreno in due scomparti e l'autoarticolato in tre scomparti.

Sistema di ventilazione

- Il sistema di ventilazione deve essere progettato e mantenuto in modo che in qualsiasi momento del viaggio, con veicolo in sosta o in marcia, mantenga una forcella di temperatura tra 5°C e 30°C all'interno del mezzo, con tolleranza di +/- 5°C (**le ventole devono essere in numero utile e sufficiente a garantire un flusso minimo d'aria per capacità nominale di 60m³/h/KN di carico utile, anche se posizionate da un solo lato**) e deve essere in grado di funzionare con tutte le ventole in movimento per almeno 4 ore a motore spento.

Sistema di controllo e di registrazione della temperatura

- I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura, con sensori installati nelle parti del veicolo che rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori e di un sistema in grado di registrare i dati rilevati. Le registrazioni devono essere rese disponibili a richiesta dell'Autorità competente.

Sistema di allarme

- Il sistema di allarme può essere **visivo e/o acustico** per allertare il conducente quando le temperature raggiungono il massimo ed il minimo consentito.

Sistema di navigazione

- **tutti i** veicoli nuovi **immatricolati** dal 1° gennaio 2007 e dal 1° gennaio 2009 tutti i veicoli devono essere dotati di un sistema di navigazione che consenta di verificare: giorno, ora e luogo di partenza, eventuali soste durante il

viaggio, durata del viaggio, apertura e chiusura del portellone di carico.

Sistema di abbeveraggio

- ▶ I mezzi di trasporto ed i contenitori (qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usata per il trasporto di animali) via mare devono essere sempre dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la **fornitura immediata di acqua** ogni qualvolta sia necessario

L'acqua deve essere presente nei serbatoi in ogni momento del viaggio ed in tutte le stagioni.

I serbatoi devono:

- ▶ avere una capienza pari all'1,5% del peso di carico massimo;
- ▶ avere un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua;
- ▶ essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti;
- ▶ essere collegati ad abbeveratoi funzionanti siti nei compartimenti;
- ▶ gli abbeveratoi devono essere in numero sufficiente in relazione al numero dei capi trasportati ed adeguatamente progettati e posizionati in base alla specie e all'età;
- ▶ L'acqua deve sempre essere accessibile per i suini durante tutto il lungo viaggio.

Alimentazione

Il mezzo di trasporto:

- ▶ deve recare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per le necessità alimentari degli animali;
- ▶ deve essere dotato di attrezzatura per la distribuzione di alimenti.

Attrezzatura per l'alimentazione

- ▶ L'attrezzatura deve essere progettata in modo da poter essere, ove necessario, fissata al veicolo per evitarne il capovolgimento e deve essere sistemata separatamente dagli animali con veicolo in movimento.

3. DENSITÀ DI CARICO E PRATICHE DI TRASPORTO

Il trasporto stradale è da considerare conforme se:

- ▶ gli spazi messi a disposizione per ogni animale non devono essere inferiori alle superfici indicate nell'allegato I capo VII del Regolamento 1/2005;
- ▶ si garantisce in ciascun compartimento e in ciascun piano spazio sufficiente per il movimento naturale

Spazi minimi per il trasporto stradale

Categoria		Peso	Superficie in m ² per animale
BOVINI	Vitelli d'allevamento:	50 Kg	0,30 - 0,40
	Vitelli medi:	110 Kg	0,40 - 0,70
	Vitelli pesanti:	200 Kg	0,70-0,95
	Bovini medi:	325 Kg	0,95 – 1,30
	Bovini di grandi dimensioni:	550 Kg	1,30 – 1,60
	Bovini grandissime dimensioni:	>700 Kg	> 1,60

Gli spazi possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto

La densità di carico è eccessiva se compromette la possibilità di coricarsi ed il movimento naturale degli animali e/o impedisce il regolare accesso al dispositivo di abbeveraggio e/o ostacola la possibilità della verifica dello stato fisico di tutti gli animali.

Categoria		Peso	Superficie in m ² per animale
OVINI/CAPRINI	Agnelli di peso	> 26 kg < 55 kg	0,20 – 0,30
	Ovini tosati	< 55 kg	0,20 – 0,30
	Ovini tosati	> 55 kg	> 0,30
	Ovini non tosati	< 55 kg	0,30 – 0,40
	Ovini non tosati	> 55 kg	> 0,40
	Pecore in gestazione avanzata	< 55 kg	0,40 – 0,50
	Pecore in gestazione avanzata	> 55 kg	> 0,50
	Capre	< 35 kg	0,20 – 0,30
	Capre	35–55 kg	0,30 – 0,40
	Capre	> 55 kg	0,40 – 0,75
	Capre in gestazione avanzata	< 55 kg	0,40 – 0,50
	Capre in gestazione avanzata	> 55 kg	> 0,50

Gli spazi indicati possono variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio. Ad esempio per piccoli agnelli può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m² per animale.

Categoria		spazio (m)	Superficie in m ² per animale
EQUIDI DOMESTICI	Cavalli adulti	0,7 x 2,5	1,75
	Cavalli giovani (6-24 mesi) durata viaggi <u>non</u> superiore a 48 ore	0,6 x 2,0	1,20
	Cavalli giovani (6-24 mesi) durata viaggi superiore a 48 ore	1,2 x 2,0	2,40
	Pony (altezza inferiore a 144 cm)	0,6 x 1,8	1,08
	Puledri (0-6 mesi)	1,0 x 1,4	1,40

Nota: durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare.

Le superfici indicate possono variare del 10% al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

SUINI	Tutti i suini devono potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta
	Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m ² .
	Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini, può essere necessario aumentare gli spazi minimi richiesti. Essa può essere aumentata fino al 20% anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Categoria		Superficie in m² per animale
POLLAME	Pulcini di un giorno	21-25 cm ² per pulcino
	Volatini di peso inferiore a 1,6 kg	180-200 cm ² /kg
	Volatini di peso compreso fra 1,6 kg e 3 kg	160 cm ² /kg
	Volatini di peso compreso fra 3 kg e 5 kg	115 cm ² /kg
	Volatini di peso superiore di 5 kg	105 cm ² /kg
<i>Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.</i>		

Pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale e nazionale

- Nel trasporto internazionale i pesi massimi autorizzati dal D.M. 12 settembre 2003 - "Recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Consiglio, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale: **40 tonnellate su strada a pieno carico.**
- Nel trasporto nazionale i pesi massimi autorizzati dal D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 - articoli 62 e 167 - "Nuovo codice della strada" sono: **44 tonnellate su strada a pieno carico.**

Pratiche di trasporto

Le norme relative alle pratiche di trasporto si applicano a tutti i trasporti indipendentemente dalla durata.

Separazione degli animali con divisori

- ▶ Gli animali devono essere sempre separati se:
 - di specie diverse;
 - reciprocamente ostili
 - con corna e senza corna;
 - verri adulti e stalloni adulti da riproduzione;
 - maschi sessualmente maturi e femmine;
 - di taglia ed età significativamente diverse (ad eccezione delle femmine con prole non autosufficiente);
 - animali legati e animali slegati

N.B. Se si trasportano animali per i quali il regolamento impone la loro separazione non è corretto legare gli animali, in alternativa alla separazione con tramezzo.

Bovini, ovini, caprini, suini e equini

Sono da considerare maschi sessualmente maturi:

- **bovini di età superiore ai 11 mesi;**
 - **ovini di età superiore ai 8 mesi**
 - **caprini di età superiore ai 7 mesi**
 - **suini di età superiore ai 6 mesi**
 - **equini di età superiore ai 12 mesi**
- ▶ Le femmine in lattazione di bovini, ovini e caprini devono essere munte ad intervalli non superiori a 12 ore, se non accompagnate dalla loro prole.

Equidi

- ▶ Divieto di trasporto **su veicoli a più livelli** a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori.



- ▶ L'altezza minima del compartimento deve essere più alta di almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale più alto.
- ▶ Obbligo di avere la cavezza se di età superiore agli **8 mesi** fatta eccezione per i **cavalli non domati***.

Utilizzare cavezze a corda piatta per evitare lesioni.

- ▶ Gli equidi devono viaggiare in stalli individuali:
 - se il veicolo è trasportato su nave traghetto ro-ro
 - nei lunghi viaggi (superiori alle 8 ore)

Eccezione ai due punti precedenti se si tratta di cavalla con puledro: ogni cavalla insieme al suo puledro deve essere separata dagli altri equidi.

Gli equidi non domati* non possono mai essere trasportati in gruppi di più di 4 capi e non possono essere trasportati per lunghi viaggi (All.1, capo VI).

N.B. Anche se trasportato in stalli individuali ogni equide deve avere accesso ad un abbeveratoio collegato con il serbatoio dell'acqua.

Trattamento degli animali

È sempre vietato trattare gli animali in modo da causare dolore o sofferenze inutili.

È vietato

- ▶ percuotere o dare calci,
- ▶ comprimere parti sensibili del corpo,
- ▶ sospendere con mezzi meccanici,
- ▶ sollevare o trascinare per parti del corpo,
- ▶ usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze,
- ▶ ostruire volutamente il passaggio ad un animale spinto
- ▶ mettere la museruola ai vitelli,

* Equidi che non possono essere legati o essere condotti per una cavezza, senza causare loro eccitamento, dolore o sofferenze evitabili.

legare per corna, palchi e anelli nasali,
legare le zampe assieme

Altre disposizioni

Se gli animali devono essere legati le corde usate devono essere:

- a) robuste per non spezzarsi;
- b) lunghe sufficientemente da consentire agli animali di poter coricarsi, bere e mangiare, facili da slegare;
- c) non creare pericoli di strangolamenti o lesioni.

È generalmente vietato usare strumenti che trasmettono **5smecs gBT4smeconi**

4. TEMPI MASSIMI DI TRASPORTO, PERIODI DI RIPOSO, PAUSE PER ABBEVERAGGIO E ALIMENTAZIONE

La pianificazione del viaggio deve sempre considerare anche gli obblighi imposti dal Reg. (CE) 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Veicoli adibiti a trasporto inferiore alle 8 ore (12 ore su tratte nazionali)

Bovini, suini, ovini, caprini, equidi

Partenza → 8 ore di trasporto (12 ore su tratte nazionali con veicolo dotato di sistema di ventilazione e abbeveraggio) → **Arrivo**

N.B. Se gli animali sono trasportati con un mezzo che non soddisfa i requisiti per viaggi lunghi il luogo di destinazione deve essere raggiunto entro 8 ore. Non è permesso effettuare: 8 ore di trasporto – 24 ore riposo – altre ore di trasporto

Veicoli omologati per percorrenze superiori alle 8 ore

Animali non svezzati:		
Partenza → 9 ore di trasporto	pausa di 1 ora*	Altre 9 ore di trasporto → Arrivo **
Vitelli di età inferiore a 2 mesi, puledri di età inferiore a 6 mesi, capretti e agnelli di età inferiore a 50 giorni (periodi indicativi minimi).		

Suini
Partenza → 24 ore di trasporto → Arrivo**

Bovini, ovini, caprini:		
Partenza → 14 ore di trasporto	pausa per 1 ora*	Altre 14 ore di trasporto → Arrivo**

Equidi
Partenza → 24 ore di trasporto → Arrivo**
con una sosta ogni 8 ore per abbeverare gli animali

Pollame, uccelli domestici, conigli domestici
Partenza → 12 ore di trasporto → Arrivo**

* Durante la pausa di un ora gli animali sono abbeverati e, se necessario, alimentati.

** Arrivo: si intende la sede di destinazione o il posto di controllo.

N.B.: Il tempo impiegato per caricare e scaricare gli animali deve essere considerato per stabilire la durata presunta del viaggio.

Nell'interesse degli animali il periodo di viaggio può essere prolungato di 2 ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione (all. I - capo V - punto 1.8). Tale previsione è da intendersi come eccezione nella durata di un viaggio che per cause contingenti supera le ore di pianificazione massime previste.

Dopo aver effettuato il viaggio con la durata massima sopra precisata, se non è stata raggiunta la destinazione finale, gli animali devono essere scaricati, alimentati, abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno 24 ore in un posto di controllo.

- Dopo la sosta è permesso riprendere il trasporto con i tempi suindicati.
- Dopo la sosta in un posto di controllo il veterinario deve confermare nel giornale di viaggio che gli animali sono idonei a continuare il viaggio.

5. MISURE DI EMERGENZA

(Art. 23 Regolamento 1/2005)

In caso di violazioni l'Autorità competente dispone misure di emergenza volte a ripristinare in maniera sollecita le condizioni di benessere degli animali. Tali misure devono essere proporzionate alle violazioni e i costi sono a carico del soggetto che le ha commesse.

Tali azioni possono comprendere:

- a) il cambiamento del conducente o del guardiano;
- b) la riparazione temporanea del mezzo di trasporto in modo da evitare lesioni immediate agli animali;
- c) il trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo di trasporto;
- d) la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta, o l'autorizzazione a far proseguire gli animali verso il luogo di destinazione per la via più diretta, se questo corrisponde maggiormente al benessere degli animali;
- e) lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è risolto.

Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia.

Se necessario, le autorità competenti forniscono assistenza al trasportatore per agevolare la realizzazione delle azioni d'emergenza necessarie.

6. DOCUMENTI PREVISTI DAL REG. 1/2005 CE E DALL'ACCORDO STATO-REGIONI

Ai sensi del **Regolamento 1/2005** e in base alle disposizioni dell'**Accordo Stato-Regioni** del 20 marzo 2008 - G.U. n. 118 del 21/5/2008, i conducenti devono mettere a disposizione delle autorità di controllo i seguenti documenti:

Per trasporto in conto proprio

- ▶ **con distanze inferiori a km. 65** nell'espletamento di un trasporto in relazione ad una attività economica;
- ▶ **in transumanza** (effettuati da allevatori con i propri mezzi – non vi è limite di percorrenza chilometrica);
- ▶ **con distanze inferiori 50 km effettuati da allevatori**: con propri mezzi, dei propri animali, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda).

DOCUMENTI PREVISTI :

- ▶ auto-dichiarazione che attesti la registrazione ai sensi reg.(CE) 852/04 come “produttore primario e di trasportare i propri animali con mezzi propri”, con identificazione veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del servizio Veterinario ASL competente. (Accordo Stato-Regioni)

Trasporti in conto proprio di cavalli per finalità non economiche

- ▶ trasporto effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non com-

merciali (es: trasferimento di animali tra maneggi, movimento per attività culturali, ludiche, sportive...). (Accordo Stato-Regioni)

DOCUMENTI PREVISTI :

- ▶ auto-dichiarazione che attesti la registrazione come “trasportatore per conto proprio, dei propri animali con finalità non in relazione ad attività economica”, con identificazione dei veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del servizio Veterinario ASL competente. (Accordo Stato-Regioni)

Nei trasporti inferiori alle 8 ore (12 ore su tratte nazionali con veicoli dotati di attrezzature per la ventilazione e l'abbeveraggio)

- ▶ tutti i trasporti conto terzi
- ▶ tutti i trasporti, anche conto proprio, superiori ai 65 km (eccetto transumanza), fino a 8 ore o alle 12 ore qualora il viaggio si svolge interamente sul territorio nazionale.

DOCUMENTI PREVISTI:

- ▶ Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: **MODELLO TIPO 1** (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- ▶ **CHECK LIST** relativa al veicolo: (Allegato B dell'Accordo Stato-Regioni)
- ▶ **DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO*** che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e **ora** di partenza, d) luogo di destinazione, e) **durata del viaggio** (art. 4, punto 1).
- ▶ **CERTIFICATO DI IDONEITÀ** dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): **per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame**

(***Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96**)



Nei lunghi viaggi (superiori alle 8 ore o alle 12 ore nei trasporti nazionali) per equidi domestici, bovini, suini, ovini e caprini

DOCUMENTI PREVISTI:

- ▶ L'autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: **MODELLO TIPO 2** (All. III, Capo II, Reg. 1/2005)
- ▶ **CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE** del veicolo: (Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005)
- ▶ **CHECK LIST** relativa al veicolo: (Allegato B dell'Accordo Stato-Regioni)
- ▶ **REGISTRAZIONE datata delle temperature** negli scomparti di trasporto degli animali nei veicoli (All. I, capo VI, punto 3.3 Reg. 1/2005)
- ▶ **FOGLIO DI STAMPA** del cronotachigrafo (per i veicoli con portata massima superiore a 35 q.)
- ▶ **CERTIFICATO DI IDONEITÀ** dei conducenti. (art. 6, punto 5; Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)
- ▶ **REGISTRAZIONE** realizzata con il **sistema di navigazione satellitare** (art. 6, punto 9, Reg. 1/2005)
- ▶ **GIORNALE DI VIAGGIO** - solo nei trasporti internazionali (Modello All. II, Reg. 1/2005)
- ▶ **MODELLO 4:** nel **trasporto nazionale** (D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)

N.B. È previsto un modello semplificato del giornale di viaggio, attualmente non disponibile, per chi utilizza il sistema di navigazione satellitare.

Nei viaggi superiori alle 8 ore o alle 12 ore nei trasporti nazionali per tutte le specie animali *diverse* da equidi domestici, bovini, suini, ovini e caprini

DOCUMENTI PREVISTI:

- ▶ Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: **MODELLO TIPO 2**

- ▶ **CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE** del veicolo: Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005
- ▶ **DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO** che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e **ora** di partenza, d) luogo di destinazione; e) **durata del viaggio** (art. 4, punto 1).
- ▶ **CERTIFICATO DI IDONEITÀ DEI CONDUCENTI**. solo per il trasporto del **POLLAME** (art. 6, punto 5, Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)

N.B. Nessuna partita di animali è fermata durante il trasporto a meno che ciò sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di sicurezza pubblica. Se è trattenuta per più di 2 ore, l'autorità competente assicura che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e sistemarli (art. 22, punto 2).

6.1 Gestione del giornale di viaggio

Il modello del giornale di viaggio è riportato nell'Allegato II del Reg. 1/2005. Al momento dei controlli effettuati su strada, nei posti di controllo, a destino e ai PIF dell'UE verificare che:

- ▶ il giornale di viaggio deve essere completo delle 5 sezioni, tutte le pagine devono essere rilegate fra di loro (in alternativa: sezioni 1 - 2 - 3 - 5 su foglio unico e sezione 4 allegata, oppure è consentito l'uso di sistemi che garantiscono l'integrità del GDV), e riportare la firma e il timbro di chi ha pianificato il viaggio su ogni pagina.

Sezione 1 – Pianificazione del trasporto

La **sezione 1** deve essere compilata in ogni sua parte:

- ▶ deve riportare un numero di serie che lo identifichi;



- ▶ nei riquadri 1.2 e 1.3 deve essere riportato nome, cognome e telefono del responsabile della gestione del viaggio in generale e delle emergenze in particolare;
- ▶ nel riquadro 5.3 si devono riportare le indicazioni precise del/i certificato/i sanitario/i di accompagnamento degli animali;
- ▶ nel riquadro 5.5 si deve riportare lo spazio previsto per la singola partita, che si identifica con il certificato sanitario: quindi se ci sono due partite ci devono essere indicati gli specifici spazi previsti. Non è corretto riportare un dato generico corrispondente alla superficie utile totale di carico;
- ▶ nella colonna 6.1 devono essere indicati i previsti posti di controllo, di trasferimento (cambio camion) o uscita (dal territorio comunitario per le esportazioni).

Sezione 2 – Luogo di partenza

La **sezione 2** deve essere compilata in ogni sua parte e deve riportare il timbro del veterinario e la firma del veterinario in caso di controlli aggiuntivi. Richiedere al veterinario di partenza di riportare a fianco del timbro l'indirizzo completo dell'autorità competente a cui inviare la copia del giornale di viaggio entro un mese dalla fine del viaggio (All. II, sez. 2, punto 9).

- ▶ Il timbro NON è previsto se il veicolo è dotato di sistema satellitare di tracciabilità
- ▶ Nel riquadro 3 (tempo effettivo di viaggio da controllare) deve essere riportata data e ora del caricamento del primo animale: quindi l'ora riportata deve essere antecedente all'effettivo orario di guida/movimento veicolo documentato dal cronotachigrafo o dal sistema di navigazione satellitare.

Sezione 3 – Luogo di destinazione

La **sezione 3**, deve essere compilata a destinazione dal "detentore di destinazione" o dal veterinario ufficiale.

Sezione 4 – Dichiarazione del trasportatore

La **sezione 4** compilata durante il viaggio deve indicare:

- ▶ l'itinerario effettivamente percorso;
- ▶ le soste previste dal regolamento 1/2005 per il riposo e la somministrazione di acqua e alimenti;
- ▶ la sosta di 24 ore nei posti di controllo confermata dal veterinario;
- ▶ le soste per gli atti ispettivi effettuati dal conducente/guardiano, intesi a verificare le condizioni degli animali (è opportuno che corrispondano alle interruzioni di guida previste dal Reg. 561/06);
- ▶ i cambiamenti apportati rispetto ai "punti di riposo, trasferimento e uscita dalla UE" indicati nella sezione 1.

Sezione 5 – Relazione sulle anomalie

La **sezione 5** deve essere compilata se il detentore nel luogo di partenza e/o il detentore nel luogo di destinazione hanno rilevato irregolarità rispetto alle disposizioni del Regolamento. Essi informano quanto prima l'autorità competente inviando la copia della sezione 5 insieme alla copia della sezione 1.

7. SANZIONI E COMUNICAZIONI

Le tabelle di seguito riportano le sanzioni relative alle principali violazioni del Regolamento 1/2005, come previste dal Decreto Legislativo n°151 del 25 Luglio 2007.

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151		
Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie	Art. 7, comma 1; allegato 1, punto 2	
Animali non in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto	Art. 7, comma 1; allegato 1, punto 2, lettera a)	
Animali che presentano una ferita aperta grave o un prolasso	Art. 7, comma 1 allegato 1, punto 2, lettera b)	
Femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto o che hanno partorito durante la settimana precedente	Art. 7, comma 1 allegato 1, punto 2, lettera c)	
Mammiferi neonati con ombelico non ancora cicatrizzato	Art. 7, comma 1 allegato 1, punto 2, lettera d)	
Suini di meno di 3 settimane/ovini di meno di 1 settimana/ vitelli di meno di 10 giorni trasportati per più di 100 km	Art. 7, comma 1 allegato 1, punto 2, lettera e)	
Animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto non sono stati separati e/o non hanno ricevuto cure tempestive ed adeguate.	Art. 7, comma 1; allegato 1, punto 4	
Bovine/ovine/caprine in lattazione, se non sono accompagnate dalla loro progenie, non munte dopo massimo 12 ore.	Art. 7, comma 1 allegato 1, punto 6)	

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle disposizioni dell'idoneità degli animali, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie (art. 7, comma 7 - D.Lgs 151/2007).

Idoneità degli animali al trasporto

Le disposizioni riguardanti l'idoneità al trasporto degli animali sono riportati nell'allegato 1 del D.L.vo. 151/2007. Le violazioni sono sanzionate dall'art. 7, comma 1 del D. L.vo 151/2007.

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00
	da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00
	da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00
	da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00
	da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00
	da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00
	da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00
	da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00

SANZIONI ACCESSORIE:

Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione-

ne dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi.

Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, com-

Alcuni animali sono considerati non idonei per		
Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Sono trasportati senza la madre per viaggi superiori alle 8 ore: – vitelli ≤ 14 giorni – suini ≤ 10 kg – equidi (eccezione: equidi registrati) ≤ 4 mesi	Art. 7, comma 4 – All. 4 punto 1.9	
Sono cavalli non domati trasportati per viaggi superiori alle 8 ore.	Art. 7, comma 4 – All. 4 punto 1.9	

Caratteristiche dei mezzi di trasporto

Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto

Tutti i mezzi usati per il trasporto di animali devono rispettare i requisiti di cui all'allegato 2 del D.L.vo.

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151		
Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Mezzo non costruito o usato in modo da evitare lesioni e sofferenze	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 1.1 lettera a)	
Mezzo non idoneo per la protezione da intemperie, da variazioni climatiche avverse	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 1.1 lettera b)	
Mezzo non pulito e disinfettato	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 1.1 lettere c)	
Superficie d'impiantito che non minimizza la fuoriuscita di urina e feci	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 1.1 lettere h)	
Mezzo non munito di chiusura perché gli animali non possano fuggire	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 1.1 lettere d)	
Mezzo con pavimento sdruciolevole	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 1.1 lettera g)	
Mezzo non dotato di attrezzature per il carico e lo scarico degli animali	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 2.2	

mette cinque violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione.

il trasporto superiore alle 8 ore:		
	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da € 2.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
	da € 2.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00

151/2007 e all'Allegato 1 Capo II del Regolamento 1/2005. Le violazioni sono sanzionate dall'art. 7, comma 2 del D. L.vo 151/2007.

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33

segue: Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Accesso diretto agli animali impossibile	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 1.1 lettera f)	
Ventilazione non sufficiente	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 1.1 lettera e)	
Assenza di lettiera adeguata per puledri di meno di 4 mesi, vitelli di meno di 6 mesi, agnelli di peso inferiore ai 20 kg e suini di peso inferiore ai 10 kg	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 1.5	
Spazio non sufficiente sopra gli animali per assicurare una ventilazione adeguata e per garantire movimento naturale	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 1.2	
Paratie non sufficientemente forti/non funzionanti in modo rapido / non costruito in modo da evitare lesioni/sofferenze	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 1.4 e 1.1 lettera a)	
Assenza di contrassegno per indicare la presenza di animali vivi.	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 2.1	
Illuminazione per l'ispezione e la cura non sufficiente	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 1.1 lettera i)	
Animali trasportati nel cassone tra gli assi delle ruote del mezzo	Art. 7, comma 2 – All. 2 punto 1.1 lettera a)	

Sanzioni accessorie:

Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi.

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33

Disposizioni aggiuntive per i mezzi utilizzati nei viaggi superiori alle 8 ore

Qualora il viaggio duri più di 8 ore, gli autoveicoli adibiti al trasporto di equini domestici, bovini, ovini,

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151		
Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Sistema di abbeveraggio – mancante o non funzionante – serbatoio non collegato ad abbeveratoi siti nei compartimenti – fornitura di acqua non possibile in ogni momento durante il viaggio – serbatoio d'acqua non dotato di un sistema per controllare il livello dell'acqua – abbeveratoi non raggiungibile da ogni singolo animale – abbeveratoi non adatti per le categorie di animali	Art. 7, comma 4 All. 4 punto 2	
Sistema di ventilazione – mancante o non funzionante – non capace di mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C con tolleranza di +/- 5°C – non in grado di funzionare anche a motore spento (per almeno 4 ore) Sistemi di controllo e registrazione della temperatura/ Sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura raggiunge il limite massimo o quello minimo mancanti o non funzionanti	Art. 7, comma 4 All. 4 punto 3	
Divisori – non installati / non mobili – equidi non trasportati in stalli individuali (eccezione: femmina che viaggia col puledro)	Art. 7, comma 4 All. 4 punto 1.7, 1.8 e 1.6	
Lettiera mancante o insufficiente	Art. 7, comma 4 All. 4 punto 1.2	
Tetto di colore chiaro assente o non isolato	Art. 7, comma 4 All. 4 punto 1.1	
Alimenti sufficienti per la durata prevista del viaggio assenti / alimenti non protetti da contaminazioni	Art. 7, comma 4 All. 4 punto 1.3	

caprini e suini devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 151/2007 e allegato I – Capo VI del Regolamento 1/2005. Ogni violazione è sanzionata dall'art. 7, comma 4 del D. L.vo 151/2007.

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da € 2.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
	da € 2.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
	da € 2.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
	da € 2.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
	da € 2.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
	da € 2.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00

Pratiche di trasporto

Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'allegato 3 del D.L.vo 151/2007 è sanzionato a base dell'art. 7, comma 3 del D. L.vo 151/2007.

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Trattamento degli animali: <ul style="list-style-type: none"> – percuotere o dare calci agli animali – comprimere parti sensibili del corpo provocando dolore e sofferenza – sospendere animali con mezzi meccanici – sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello – L'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche oltre il consentito (<i>L'uso è permesso sui muscoli dei quarti posteriori di suini e bovini adulti che rifiutano di spostarsi, a condizione che le scariche non durino più di 1 secondo, l'animale abbia spazio libero davanti a sé e non si devono ripetere se l'animale non reagisce</i>). 	<p>Art. 7, comma 3 All.3 punto 1.7</p> <p>Art. 7, comma 3 All.3 punto 1.8</p>	
Mancata separazione <ul style="list-style-type: none"> – animali di specie diverse – animali di taglia o età significativamente diverse – verri adulti da riproduzione o stalloni – maschi sessualmente maturi non castrati e femmine – animali con e senza corna – animali reciprocamente ostili – animali legati e animali slegati 	<p>Art. 7, comma 3 All. 3 punto 1.11</p>	
Equidi <ul style="list-style-type: none"> – trasportati in veicoli a due livelli con animali (equidi o altri) caricati sul livello superiore – altezza interna del compartimento inferiore a 75 cm sopra il garrese dell'animale più alto – equidi non domati trasportati in gruppi di più di 4 animali (questa disposizione si riferisce solo ai trasporti sotto le 8 ore, in quanto il trasporto superiore alle 8 ore di equidi non domati è vietato!) – cavezze mancanti per equidi domati di oltre 8 mesi – non trasportati in stalli individuali, se il veicolo è caricato su una nave traghetto (eccezione: femmine che viaggiano con i loro puledri) 	<p>Art. 7, comma 3 All. 3 punto 2.3,</p> <p>punto 2.4</p> <p>punto 1.10</p> <p>punto 2.2</p>	

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da €1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
	da €1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
	da €1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00

segue: Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151		
Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Strutture per il carico e lo scarico scivolose / prive di protezioni laterali	Art. 7 comma 3 All.3 punto 1.2 lett. a)	
Merci presenti sul camion con animali, che non sono posizionate in modo da non provocare lesioni agli stessi	Art. 7 comma 3 All.3 punto 1.4	
Animali legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali, per le zampe legate assieme. Vitelli con museruole.	Art. 7 comma 3 All. 3 punto 1.10	
Animali legati con corde o pastoie che non consentono di coricarsi, di mangiare, di bere, di non strangolarsi o di provocarsi lesioni.	All.3 punto 1.10	
Obbligazione in solido del detentore e del responsabile dei centri di raccolta (art. 7, comma 7, D.Lgs 151/2007). Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle		

Densità di carico

Gli spazi richiesti per le singole categorie di animali sono riportati nelle tabelle dell'allegato I, capo VII del Regolamento (CE) N. 1/2005.

Nota bene: Gli spazi indicati in predette tabelle sono

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151		
Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Eccessiva densità di carico ovvero gli spazi messi a disposizione degli animali non corrispondono almeno ai dati riferiti all'Allegato I, capo VII del Reg. (CE) N. 1/2005.	Art. 7 comma 3 All. 3 punto 2.1	
Eccessiva densità di carico che non consente in ciascun compartimento e in ciascun piano il movimento naturale degli animali	Art. 7, comma 2, All. 2, punto 1.2	

Tempi massimi di trasporto, periodi di riposo, pause per abbeveraggio e alimentazione

Se si tratta di autoveicoli che rispettino le norme per un viaggio di lunga durata e se gli animali

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da €1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
	da €1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
	da €1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
	da €1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
disposizioni delle pratiche di trasporto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie.		

misure MINIME. Il peso, le dimensioni e lo stato fisico degli animali, le condizioni meteorologiche e la durata probabile del tragitto possono richiedere condizioni di spazio migliori. (vedi capitolo Densità di carico di questo manuale).

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33

sono idonei per un lungo viaggio, il trasporto più superare le 8 ore. In quel caso devono essere rispettati gli intervalli per abbeveraggio/alimentazione e le durate di viaggio e riposo di cui al allegato I, capo V del Regolamento (CE) N. 1/2005 (vedi capitolo “Tempi massimi di trasporto”).

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Pause per l'abbeveraggio/alimentazione non rispettate (Tali pause vengono effettuate al solito con gli animali a bordo)	Art. 7, comma 3 - All. 3 punto 2.7	
Se si tratta di un trasporto di maiali superiore alle 8 ore: sistema di abbeveraggio non aperto	Art. 7, comma 3 - All. 3 punto 2.7	
Violazione dei tempi massimi di trasporto e dei periodi di riposo	Art. 7, comma 3 - All. 3 punto 2.7	

Documentazione

Documenti d'accompagnamento degli animali

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Mancanza di documentazione che specifichi: <ul style="list-style-type: none">– l'origine ed il proprietario degli animali– il luogo di partenza– la data e l'ora di partenza– il luogo di destinazione– durata prevista del viaggio	Art. 5 commi 1 e 2 lettere a)	
Per animali provenienti da Paesi terzi, mancanza sul mezzo del Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE)	Art. 5 commi 1 e 2 lettera b)	
Mancanza del giornale di viaggio (nonostante un viaggio superiore alle 8 ore e l'attraversamento di un confine) / utilizzo di un giornale di viaggio non conforme al modello di legge / mancante precisazione dei punti di riposo o di trasferimento	Art. 5 commi 1 e 2 lettera c)	
Giornale di viaggio non completo / non compilato dalle persone a ciò legittimate, o compilato in modo irregolare	Art. 5 commi 1 e 2 lettere e) e f)	
Numero del certificato sanitario non indicato sul giornale di viaggio	Art. 5 commi 1 e 2 lettere g)	
Mancato possesso o irregolare compilazione del certificato sanitario sul veicolo	Art. 5 commi 1 e 2 lettere d) - h)	

Obbligazione in solido del detentore e del responsabile dei centri di raccolta (art. 5, comma 3, D.Lgs 151/2007).

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
	da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
	da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
	da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
	da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
	da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
	da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
	da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni della documentazione di viaggio, l'organizzatore ed il detentore del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore

Sanzioni accessorie:

Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi.

Se il numero delle violazioni è pari a 3, nello stesso

Autorizzazione del trasportatore

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151		
Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Trasportatore che effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione; scaduta, sospesa o revocata	Art. 3 comma 1	
Conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o copia conforme a bordo. Il trasportatore è obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione	Art. 3 comma 2	
Organizzatore o detentore che si avvalgono di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, scaduta di validità, sospesa o revocata	Art. 3 comma 1	
Titolare di autorizzazione che opera un trasporto eccedendone i limiti	Art. 8 comma 2	

Certificato di omologazione del mezzo di trasporto

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151		
Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Trasportatore, conducente, organizzatore che effettua un trasporto stradale per viaggi superiori alle 8 ore con un veicolo non munito di certificato di omologazione, scaduto, sospeso o revocato (vedi modello del certificato nell'allegato III, capo IV del Regolamento (CE) N. 1/2005	Art. 6 comma 1	
Obbligazione in solido del detentore e del responsabile dei centri di raccolta (art. 6, comma 2, D.Lgs 151/2007).		

periodo, il trasportatore è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi.

Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da € 2.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
	da € 200,00 a € 600,00	€ 200,00
	da € 2.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
	da € 5.000,00 a € 20.000,00	€ 6.666,67

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle norme del certificato di omologazione, l'organizzatore ed il trasportatore, se diversi dal trasgressore, sono obbligati in solido

Certificato di idoneità del conducente e/o del guardiano

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151		
Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Chiunque effettua l'attività di conducente o di guardiano su un mezzo che trasporta bovini, equidi, ovi-caprini, suini e pollame sprovvisto del certificato di idoneità, ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.	Art. 4 comma 1	
Trasportatore, organizzatore o detentore che affida gli animali ad un conducente o guardiano sprovvisto di certificato di idoneità, scaduto, sospeso o revocato	Art. 4 comma 2	

SANZIONI ACCESSORIE: In caso di infrazioni al Regolamento 1/2005 ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di ido-

Richiesta informazioni o documenti / misure di emergenza

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151		
Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Trasportatore che omette di designare la persona responsabile del trasporto	Art. 11 comma 4	
Soggetto che non ottempera all'invito dell'Autorità di controllo a fornire informazioni o esibire documenti relativi al viaggio	Art. 11 comma 3	
Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall'Autorità competente	Art. 10 comma 4	

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da € 1.500,00 a € 4.500,00	€ 1.500,00
	da € 1.500,00 a € 4.500,00	€ 1.500,00

neità, può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca.

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da € 200,00 a € 800,00	€ 266,66
	da € 400,00 a € 1.200,00	€ 400,00
	da € 2.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00

Altre violazioni

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151		
Descrizione dell'illecito	Articolo violato	
Personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero causa sofferenze inutili o lesioni.	7, comma 5 e 6	
Allevatore che effettua un trasporto di animali di sua proprietà con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 km o per transumanza senza osservare le condizioni generali per il trasporto di cui all'art. 3 Reg. 1/2005	7, comma 8	

SANZIONI ACCESSORIE: In caso di violazione dell'articolo 7, comma 6, (usare violenza e provocare sofferenze inutili) è disposta la sospensione

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI (Art. 12 – Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151)

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del Decreto Legislativo 151/2007 e al Regolamento 1/2005 è svolto dai soggetti individuati all'articolo 13 della Legge 689/1981 per mezzo del verbale conforme all'Allegato 5 del medesimo Decreto e modello secondo le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

Per il trasporto nazionale le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni sono le Regioni e le Province autonome.

Per i trasporti intracomunitari e verso Paesi terzi l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è l'UVAC.

	Sanzione amministrativa prevista da	Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 689/1981)
	da € 3.000,00 a € 15.000,00	€ 5.000,00
	da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33

dell'autorizzazione del trasportatore da 15 giorni a due mesi. In caso di reiterazione il trasportatore è soggetto alla revoca della stessa.

Veicoli immatricolati all'estero

Qualora una violazione al Regolamento CE n. 1/2005 sia stata commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del Codice della Strada in quanto compatibili.

Il trasgressore deve effettuare il pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento dell'illecito direttamente nelle mani dell'agente accertatore ovvero, qualora intenda proporre ricorso, deve versare una cauzione pari al doppio di quanto dovuto.

Qualora il pagamento non venga effettuato il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fino all'avvenuto pagamento in misura ridotta, tuttavia per un periodo non superiore a giorni 60.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere consegnato ad un custode-acquirente ai sensi dell'articolo 214-bis C.d.S.

Gli animali sono scaricati in un centro di raccolta e cura per il tempo necessario agli adempimenti

omessi. Le spese sono poste a carico del trasgressore.

Proventi delle sanzioni

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti allo Stato, quando l'accertamento è fatto dall'U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.

Comunicazioni dei provvedimenti sanzionatori (art 26 – Regolamento 1/2005)

In caso di violazioni commesse da operatori nazionali o con mezzi immatricolati e autorizzati in Italia, i soggetti che hanno accertato la violazione la comunicano senza indugio ai servizi veterinari della AUSL che hanno rilasciato l'autorizzazione al trasportatore o il certificato di idoneità del conducente oppure il certificato di omologazione del mezzo di trasporto in relazione al tipo di violazione accertata. Tale notifica deve essere corredata di tutte le informazioni e documenti redatti nell'accertamento effettuato, per consentire a tali autorità l'eventuale adozione di sanzioni accessorie.

In caso di violazioni da parte di operatori o tramite mezzi di altri Stati Membri della UE, le comunicazioni di cui sopra vanno effettuate, per il tramite dell'UVAC territorialmente competente a ricevere il verbale di accertamento, sia all'autorità competente del Paese comunitario che ha rilasciato le autorizzazioni che al Paese di partenza del trasporto. Tale notifica deve essere corredata di tutte le informazioni e documenti redatti nell'accertamento effettuato, per consentire a tali autorità l'eventuale adozione delle misure previste dal Regolamento 1/2005.

In caso di violazioni riscontrate nel trasporto da e verso Paesi terzi, i soggetti che hanno accertato le violazioni, le comunicazioni sono effettuate al Ministero della Salute.

N.B. Non dimenticate mai di comunicare le sanzioni effettuate alle autorità competenti per consentire l'applicazione delle sanzioni accessorie da parte delle autorità stesse. La vostra mancata comunicazione determina l'impossibilità di applicare le stesse.

UVAC

UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI

ABRUZZO e MOLISE: Dott. Pier Luigi Feliciangeli
Corso Vittorio Emanuele II, 10 - 65121 Pescara (PE)
Telefono: 085/27014 - Fax: 085/27829
E-mail: UVAC.AbruzzoMolise@sanita.it

CALABRIA: Dott. Roberto Smorto
Piazzale Nord - Svincolo Autostradale per il porto
89100 Reggio Calabria (RC)
Telefono: 0965/46674 - 0965/651232 - Fax: 0965/42664
E-mail: UVAC.Calabria@sanita.it

CAMPANIA e BASILICATA: Dott. Alessandro Raffaele
1. Molo Angioino, Stazione Marittima, locale n. 70
80133 Napoli
2. Calata V.Veneto, zona 161 Edificio "ex USO",
Interno Porto - 80133 Napoli
Telefono: 081/260873 - 081/5800236 - Fax: 081/5548008
E-mail: UVAC.CampaniaBasilicata@sanita.it

EMILIA - ROMAGNA: Dott. Giancarlo Belluzzi
Viale Tanara 31/A - 43100 Parma (PR)
Telefono: 0521/273589 - Fax: 0521/701221
E-mail: UVAC.EmiliaRomagna@sanita.it

FRIULI VENEZIA GIULIA: Dott. Bruno Fiorito
Via Trieste c/o Autoporto S. Andrea - 34170 Gorizia (GO)
Telefono: 0481/21123 - Fax: 0481/521286
E-mail: UVAC.Friuli@sanita.it

LAZIO: Dott. Domenico De Chiara
Aeroporto "Leonardo da Vinci" 00050 Roma Fiumicino
Telefono: 06 65011426 - Fax: 06 6529012
E-mail: UVAC.Lazio@sanita.it

LIGURIA: Dott. Massimo Pizzoli
Ponte Caracciolo MONTITAL - 16126 Genova (GE)
Telefono: 010/2462116 - Fax: 010/2758716
E-mail: UVAC.Liguria@sanita.it

LOMBARDIA: Dott. Paolo Marino
V.le Monza 1 - 20125 Milano (MI)
Telefono: 02/2828330 - Fax: 02/2822922
E-mail: UVAC.Lombardia@sanita.it

MARCHE - UMBRIA: Dott. Giovanni Mariottini
C.so Garibaldi, 7 - 60121 Ancona (AN)
Telefono: 071/55341 - Fax: 071/52724
E-mail: UVAC.MarcheUmbria@sanita.it

PIEMONTE: Dott. Mario Sapino
Via Guarini, 4 - 10123 Torino (TO)
Telefono: 011/5613418-5617419 - Fax: 011/5613638
E-mail: UVAC.Piemonte@sanita.it

PUGLIA: Dott. Pier Luigi Feliciangeli (Reggente)
C.so De Tullio - Interno porto - 70124 Bari (BA)
Telefono: 080/5213208 - Fax: 080/5213894
E-mail: UVAC.Puglia@sanita.it

SARDEGNA: Dott. Antonio Usai
Via Taramelli, 3 - 07100 Sassari (SS)
Telefono: 079/290302 - Fax: 079/295016
E-mail: UVAC.Sardegna@sanita.it

SICILIA: Dott. Alessandro Raffaele (Reggente)
Via Cavour 106 - 90133 Palermo
Telefono: 091/329307 - 091/585423
Fax: 091/329585
E-mail: UVAC.Sicilia@sanita.it

TOSCANA: Dott.ssa Grazia Tasselli
Via Indipendenza 20 - 57100 Livorno (LI)
Telefono: 0586/887073 - Fax: 0586/898626
E-mail: UVAC.Toscana@sanita.it

TRENTINO - ALTO ADIGE:
Dott. Michelangelo Alfonsetti (Reggente)
Via S.Margherita, 19 - 39049 - Vipiteno (BZ)
Telefono: 0472/760668 - Fax: 0472/766679
E-mail: UVAC.Trentino@sanita.it

VALLE D'AOSTA: Dott. Mario Sapino (Reggente)
Loc. Autoporto - 11020 Pollein (AO)
Telefono: 0165/31887 - Fax: 0165/236453
E-mail: UVAC.ValdAosta@sanita.it

VENETO: Dott. Michelangelo Alfonsetti
Via Sommacampagna, 61/A - 37100 Verona (VR)
Telefono: 045/8082617 - Fax: 045/8082317
E-mail: UVAC.Veneto@sanita.it

La presente lista è soggetta a modifiche.
La versione aggiornata è disponibile sul sito web
del Ministero della Salute:
www.ministerosalute.it/ministero/elenco.jsp?catuff=UVAC

PIF

POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA

Ancona: Dott. Giovanni Mariottini
C.so Garibaldi, 7 - 60121 Ancona (AN)
Telefono: 071/55341 - Fax: 071/52724
E-mail: **PIF.Ancona@sanita.it**

Bari: Dott. Pier Luigi Feliciangeli (Reggente)
C.so De Tullio, 1 - Interno porto - 70124 Bari (BA)
Telefono: 080/5213208 - Fax: 080/5213894
E-mail: **PIF.Bari@sanita.it**

Bergamo: Dott. Guido Veneroni (Reggente)
c/o Aeroporto "Orio al Serio" - Bergamo (BG)
Telefono: 035/4596035 - Fax: 035/4596141
E-mail: **PIF.Bergamo@sanita.it**

Bologna: Dott. Gabriele Gandini
c/o Aeroporto "G. Marconi" Via Triumvirato, 84 - 40132 Borgo
Panigale (Bo) Telefono: 051/6472147 - 051/6472155 - Fax:
051/6479855
E-mail: **PIF.Bologna@sanita.it**

Campocologno: Dott. Guido Veneroni
c/o Stazione Internazionale - 22060 Chiasso (CO)
Telefono: 031/530961 - 031/540280 - Fax: 031/541377
E-mail: **PIF.chiasso@sanita.it**

Chiasso: Dott. Guido Veneroni
Stazione Internazionale - 22060 Chiasso (CO)
Telefono: 031/530961 - 031/540280 - Fax: 031/541377
E-mail: **PIF.Chiasso@sanita.it**

Civitavecchia: Dott. Domenico De Chiara
Civitavecchia Porto, Banchina 16 presso RTC - 00053 Civita-
vecchia
Telefono: 0766/366364 - Fax: 0766/366364
E-mail:

Genova: Dott. Massimo Pizzoli
Ponte Caracciolo MONTITAL - 16126 Genova (GE)
Telefono: 010/2462116 - Fax: 010/2758716
E-mail: **PIF.Genova@sanita.it**

Gioia Tauro: Dott. Virginio Gallo
Palazz. Sanità Area Porto S. Ferdinando di Rosarno (RC)
Telefono: 0966/767194 - Fax: 0966/765902
E-mail: PIF.gioiatauro@sanita.it

Gran San Bernardo-Pollein:
Dott. Sapino Mario (Reggente)
Località Autoporto - 11020 Pollein (AO)
Telefono: 0165/31887 - Fax: 0165/236453
E-mail: PIF.Pollein@sanita.it

La Spezia: Dott. Pier Davide Lecchini
c/o Terminal Fornelli - 19124 La Spezia (SP)
Telefono: 0187/501053 - 0187/555465
Fax: 0187/555573
E-mail: PIF.LaSpezia@sanita.it

Livorno-Pisa: Dott.ssa Grazia Tasselli
Via Indipendenza, 20 - 57100 Livorno (LI)
Telefono: 0586/887073 - Fax: 0586/898626
E-mail: PIF.Livorno@sanita.it

Milano Malpensa: Dott. Guido Veneroni
c/o Aeroporto Malpensa - 21010 Malpensa (MI)
Telefono: 02/58583410 - Fax: 02/58583420
E-mail: PIF.Malpensa@sanita.it

Milano Linate: Dott. Guido Veneroni
c/o Aeroporto "Forlanini" - 20090 Milano Linate (MI)
Telefono: 02/733505 - Fax: 02/76111385
E-mail: PIF.Linate@sanita.it

Napoli: Dott. Alessandro Raffaele
Calata Marinella (Piazzale Cesario Console) – Varco Carmine -
Interno Porto - 80133 Napoli
Telefono: 081/268206 - 081/ 5991950 (Aeroporto Capodichino)
- Fax: 081/5517701
E-mail: PIF.Napoli@sanita.it

Olbia: Dott. Antonio Usai
Località su Arrasolu c/o Molo Palmera - 07026 Olbia (SS)
Telefono: 079/290302 - 0789/57191 - Fax: 079/295016
E-mail: PIF.Olbia@sanita.it

Palermo: Dott. Alessandro Raffaele (Reggente)
Via Cavour, 106 - 90133 Palermo (PA)
Telefono: 091/329585 - Fax: 091/329307
E-mail: PIF.Palermo@sanita.it

Pollein: Dott. Mario Sapino (Reggente)
11020 Pollein (AO)
Telefono: 0165/31887 - Fax: 0165/236453
E-mail: PIF.Pollein@sanita.it

Ravenna: Dott. Gabriele Gandini
Via Magazzini Anteriori, 57 - 47100 Ravenna (RA)
Telefono: 0544/422574 - Fax: 0544/597389
E-mail: PIF.Ravenna@sanita.it

Reggio Calabria: Dott. Roberto Smorto
Piazzale Nord - Svincolo Autostradale per il porto - 89100 Reggio Calabria (RC)
Telefono: 0965/46674 - Fax: 0965/42664
E-mail: PIF.ReggioCalabria@sanita.it

Rimini: Dott. Gabriele Gandini
c/o Aeroporto Internazionale F. Fellini - 47831 Miramare di Rimini (RN)
Telefono: 0541/478621 - Fax: 0541/420192
E-mail: PIF.rimini@sanita.it

Roma-Fiumicino: Dott. Domenico De Chiara
c/o Aeroporto "L. Da Vinci" - Cargo City - P.le Caduti in Bosnia - 00050 Fiumicino (RM)
Telefono: 06/65011426 - Fax: 06/6529012
E-mail: PIF.Fiumicino@sanita.it

Salerno: Dott. ssa Antonella Cigliano
Molo Roberto il Guiscardo - 84121 Salerno (SA)
Telefono: 089/231969 - Fax: 089/2584784
E-mail: PIF.Salerno@sanita.it

Taranto: Dott. Virginio Gallo (Reggente)
Molo Polisettoriale - 74100 Taranto (TA)
Telefono: 099/4751716 - Fax: 099/4751716
E-mail: PIF.Taranto@sanita.it

Trapani: Dott. Alessandro Raffaele (Reggente)
Vicolo Raisi, 10 - 91100 Trapani (TP)
Telefono: 0923/25182 - Fax:
E-mail: PIF.Trapani@sanita.it

Trieste: Dott. Marco Fiorentini
Punto Franco Nuovo Hangar, 65 - 34123 Trieste (TS)
Telefono: 040/300636 - Fax: 040/311272
E-mail: PIF.Trieste@sanita.it

Venezia: Dott. Gianpiero Attili
Zattere, 1416 - 30123 Venezia (VE)
Telefono: 041/5221049 - Fax: 041/5210213
E-mail: PIF.Venezia@sanita.it

Verona: Dott. Michelangelo Alfonsetti
Via Sommacampagna, 61/A - 37060 Caselle di Sommacampagna (VR)
Telefono: 045/8600320 - Fax: 045/8600327
E-mail: **PIF.verona@sanita.it**

La presente lista è soggetta a modifiche.

La versione aggiornata è disponibile sul sito web del Ministero della Salute:

www.ministerosalute.it/ministero/elenco.jsp?catuff=PIF

ELENCO DEI POSTI DI CONTROLLO

(autorizzati in Italia ai sensi dell'art.
3, comma 3, del regolamento 1255/97
e successive modifiche)

MERCATO BESTIAME di MONTICHIARI

Via Brescia, 129 - 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel.+39 030961148 - Fax 030/99.61.966

Capacità: Bovini adulti 500, Vitelli 1.000, Ovi-caprini 2.000, Equini 300 **Altre info:** Nel periodo di tempo compreso tra le ore 17 del giovedì e le 17 del venerdì la capienza è limitata a: Bovini adulti 200 capi, Vitelli 350 capi, Ovi-caprini 1100 capi, Equini 150 capi **Ufficio Veterinario competente:** A.U.S.L. / n. 3 Montichiari - Tel. 030.9962766 - Fax 030.9962458

TOMASO PRIOGLIO SpA

Località Stazione di Prosecco - 34010 SGONICO (TS)

Tel.+39040/225201 - Fax.040/25.28.006 - **Capacità:** Bovini adulti 220, Vitelli 1.100, Ovi-caprini 3.200, Equini 120

Ufficio Veterinario competente: Unità Operativa Veterinaria di Sanità animale Ass. 1 Triestina - orario dal lunedì al venerdì 8:30-10:00 - martedì 13:00-14:00 - Tel: 040.3397505
Fax: 040.3397508 anche per reperibilità

FRATELLI PRIOGLIO SpA

Località Stazione di Prosecco - 34010 SGONICO (TS)

Tel.+39040/225202 - Fax.040/22.56.84 - numeri di reperibilità +39.335.5993448 - +39.335.7633144 - **Capacità:** Bovini adulti 220, Vitelli da latte 700, Ovi-caprini 2600, Suini 700, Equini 140 - **Ufficio Veterinario competente:** Unità Operativa

Veterinaria di Sanità animale Ass. 1 Triestina
orario dal lunedì al venerdì 8:30-10:00 - martedì 13:00-14:00 -
Tel: 040.3397505 - Fax: 040.3397508 anche per reperibilità

TOMASSETTI ANDREA IMPORT-EXPORT

Via Braccianese Claudia - Km 30,500 - 00066 Manziana (RM)

Tel.+3906 9964074 - Fax.06/99.64.423

Capacità: Bovini adulti 600, Equini 250, Ovi-caprini 1.000, Suini 1.000 **Altre info:** In attività nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica di ogni settimana

Ufficio Veterinario competente: A.U.S.L. RM/F Bracciano
Area C - Tel. 0699841453 - Fax: 0699841454. Per emergenze chiamare centralino ospedale locale: Tel. 06 998901

FRATELLI SICILIANI DI SICILIANI FRANCESCO

s.p.Bitritto-Losetto, Km 0,750 - 70027 BITRITTO (BA)

Tel.+39 080631948 - Fax.080/63.43.49 numero di reperibilità +39.336.243054 - **Capacità:** Bovini 1.200, Suini < 50Kg 1.200, Suini <100Kg 720, Ovi-caprini 1.850 **Ufficio Veterinario competente:** A.U.S.L. BA/4 - Tel: 080-58.43.82.5 oppure 080-5543539; Fax: 080-58.43.82.4

S.D.A.G. GORIZIA SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI SpA

Stazione Confinaria S.Andrea - 34170-GORIZIA

Tel.0481/57.04.11 - Fax.0481/57.04.80 numero reperibilità

+39.333.9018729 **Capacità:** Equini 300; Bovini 170<150

Kg; Bovini 150>150 Kg; Ovi-caprini adulti 550;

Ovi-caprini<12 settimane 1400 **Ufficio Veterinario com-**

petente: A.S.S. n. 2 Isontina - Tel: 0481-53.19.32 - Fax: 0481-53.61.99 - Centralino ASL 04815921 anche per reperibilità

EUROITALIA SpA

Loc.Zappellazzo 29013 - CARPANETO PIACENTINO (PC)

Tel.+390523500526 - Fax.+390523509652

Capacità: Bovini adulti 950, Ovi-caprini 3.200, Suini fino a 20 Kg 4.200, Suini fino a 150 Kg o superiori 1.100, Cavalli 200

Ufficio Veterinario competente: A.U.S.L. Piacenza.

Tel: 0523-317930 - Fax: 0523-317927 - Centralino Ausl

Piacenza: 0523-301111

CAPONI CARLO AUTOTRASPORTI

Via Col di Mezzo n.33 - 06080 PASSAGGIO DI BETTONA (PG)

Tel.+39075/9869269 - Tel.(notturno) +39 075/9869268

Fax.075/98.69.943 - **Capacità:** Bovini adulti 270, Vitelli 450,

Equini 270, Suini adulti 700, Suini medi 1.000, Ovi-caprini

1.000, Agnelli 3.000 - **Ufficio Veterinario competente:** A.S.L.

Assisi/n. 2 Bastia Umbra - Tel: 075-81.39.60.3 - Fax: 075-

81.39.60.5 - Centralino ASL 07581391 anche per reperibilità

Ditta WEGER - Campo Tures (BZ), località Caminata

Tel.+39 0474 652202 - Tel. +39 3486916984 - Fax +39

0474651319 - **Capacità:** Bovini adulti 40, Vitelli 250, Equini 40,

Suini adulti 200, Suinetti 1.200, Ovi-caprini 220 - **Ufficio**

Veterinario competente: ASL nella zona di Brunico (BZ)


Tel. 0474.586550 - Centralino Ospedale di Brunico per reperi-

bilità veterinari tel. 0474.581110

La presente lista è soggetta a modifiche.

La versione aggiornata è disponibile al seguente indirizzo:

[http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/stagpt/stagpt.htm](http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/stagpt/stagpt.htm#IT)
#IT



ALLEGATO I DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER EQUIDI REGISTRATI

Deroghe all'applicazione del Reg. 1/2005 (CE) per il trasporto, con finalità economiche, degli equidi registrati	
DEROGHE	CONDIZIONE
<i>Allegato I - Capo I - punto 7</i> Possibilità di trasporto gravide che hanno superato il (90%) della gravidanza	<ul style="list-style-type: none"> ▶ se per migliorare le condizioni sanitarie e benessere del parto e ▶ se sempre accompagnate da guardiano
<i>Allegato I - Capo I - punto 7</i> Possibilità di trasporto femmina che ha partorito nella settimana precedente	Alle stesse condizioni del punto E.R.1
<i>Allegato I - Capo I - punto 7</i> Possibilità di trasporto puledri con ombelico non cicatrizzato accompagnato dalla madre registrata	▶ se sempre accompagnati da guardiano
DEROGHE PER LUNGI VIAGGI (superiori alle 8 ore)	
<i>Allegato I - capo V - punto 1.1</i> Mancato obbligo del rispetto del limite di durata massima di trasporto di 24 ore	Nessuna condizione
<i>Allegato I - capo V - punto 1.1</i> Mancato obbligo del rispetto di abbeverata ogni 8 ore	Nessuna condizione
<i>Art. 6 - punto 9</i> Mancato obbligo di installare sul veicolo il sistema di navigazione satellitare	Nessuna condizione
<i>Art. 5 - punto 4; art. 8 - punto 2</i> Mancato obbligo della tenuta giornale di viaggio	Nessuna condizione
<i>Allegato I - capo VI - punto 1.9</i> Possibilità di trasporto del puledro di meno di 4 mesi di età anche non accompagnato dalla madre	▶ se col cordone ombelicale cicatrizzato
<p>N.B.: È escluso dall'ambito di applicazione del regolamento il trasporto degli equidi non in relazione con un'attività economica, definito come "trasporto per conto proprio" del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di proprietà, effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare), per finalità non commerciali, come ad esempio: trasferimento degli animali tra maneggi diversi, partecipazione ad una gara, movimento per attività culturali, ludiche, sportive etc.</p>	
<p>N.B. TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO VANNO OSSERVATI SENZA ECCEZIONI</p>	

Definizione di Equide registrato

Un equide iscritto o registrato oppure suscettibile di essere iscritto in un libro genealogico, conforme alle regole adottate in applicazione della Direttiva CE 90/427 ed identificato dal documento di identificazione previsto dalla stessa norma.

N.B. Solo gli Equidi con passaporto rilasciato secondo le indicazioni su riportate sono da considerare Equidi registrati. Per l'equide registrato è obbligatorio che il passaporto riporti correttamente compilata la sezione II del Passaporto riguardante il certificato d'origine dell'animale. Per tutti gli altri, la presenza del passaporto, non indica che si tratta di un Equide registrato.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO SU NAVI TRAGHETTO

(All. I, capo II, punto 3)

Responsabilità del comandante

Il comandante verifica che:

- ▶ il sistema di ventilazione forzata nei ponti interni sia appropriato, con sistema di allarme e fonte secondaria di energia in caso di guasto;
- ▶ sui ponti aperti ci sia adeguata protezione dall'acqua;
- ▶ prima della partenza i veicoli ed i vagoni siano assicurati alla nave con punti di ancoraggio efficaci e in numero sufficiente.

Il comandante/la compagnia marittima è da intendersi “trasportatore” ed è quindi tenuto ad assicurarsi che vengano imbarcati solo trasporti idonei (es. trasporti che hanno rispettato i tempi di percorrenza, non imbarcare autoveicoli con cavalli caricati su due livelli ecc.).

Primo caso

1° – Il trasporto non inizia nelle immediate vicinanze del porto

Nel caso in cui il tempo massimo consentito per il trasporto venga superato solo durante il tragitto marittimo (a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali), è consentito l'imbarco, solo a una delle due condizioni:

- *gli animali beneficiano di un periodo di riposo di **24** ore dopo lo scarico in un posto di controllo autorizzato nel porto di destinazione, o nelle immediate vicinanze;*
- *oppure il luogo di destinazione può essere raggiunto entro al massimo due ore (All. I,*

cap. V, punti 1.7 e 1.8 del Reg. 1/2005).

Se ciò non è possibile, gli animali devono essere scaricati in un posto di controllo autorizzato per almeno 24 ore prima di essere imbarcati.

Secondo caso

2° – Il trasporto inizia nel porto di partenza

*Nel caso di un trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità (es. Dublino – Livorno) a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di **dodici ore** dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, **in un punto controllo autorizzato** (Reg. 1/2005, art. 36 modifica al regolamento (CE) n. 1255/97 art. 1, paragrafo 1), salvo che il viaggio marittimo non rientri nelle 8 ore previste per i trasporti con veicoli tradizionali o nelle ore previste in funzione di specie ed età animale per lunghi viaggi.*

Es. trasporto di agnelli non svezzati

Partenza: Dublino – **Sbarco:** Livorno – **Destinazione:** Verona.

Siccome, il tempo di trasporto Dublino – Livorno supera le 19 ore, appena sbarcati a Livorno gli agnelli dovranno essere scaricati (in un punto controllo) e lasciati riposare 12 ore, per poi riprendere il viaggio.

ALLEGATO III

IL TRASPORTO DI CANI E GATTI

Il trasporto di cani e gatti per scopi commerciali rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 con alcune limitazioni e peculiarità.

Oltre al requisito dell'idoneità al trasporto per tutti i vertebrati vivi, non possono essere trasportati cani e gatti con età inferiore alle otto settimane, tranne quando sono accompagnati dalla madre.

Il trasportatore che esegue attività "per conto terzi" deve essere sempre autorizzato ai sensi degli articoli 10 per il trasporto nazionale e ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento 1/2005 per il trasporto intracomunitario.

Per il trasporto di animali su percorsi inferiori ai 65 km ed in relazione con attività economiche, non è previsto l'obbligo di autorizzazione e la presenza di un guardiano con certificato di idoneità.

Il trasporto di animali superiore ai 65 km soggiace invece agli obblighi autorizzativi previsti dal regolamento.

Gli allevatori che trasportano i propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda devono applicare soltanto gli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 27 del regolamento.

Il giornale di viaggio non è previsto per i lunghi viaggi di cani e gatti.

Il conducente ed il guardiano di veicoli stradali che trasportano cani e gatti non devono soggiacere all'obbligo del certificato di idoneità, obbligatorio invece per il trasporto di altre specie animali.

lunghi viaggi di cani e gatti devono essere in possesso del certificato di omologazione e soddisfare i requisiti previsti dall'allegato I, cap. II del Regolamento 1/2005.

L'omologazione dei mezzi per il trasporto di cani e gatti è comunque subordinata alla presenza di istruzioni scritte chiare sulla somministrazione di alimenti ed acqua (allegato I, capo V, punto 2.2).

I cani e i gatti devono essere nutriti ad intervalli non superiori alle 24 ore ed abbeverati ad intervalli non superiori alle otto ore. L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione (allegato I, capo III, punto 2.7).





Il presente manuale è realizzato da:



Ministero della Salute
Direzione Generale della sanità animale
e del farmaco veterinario - Ufficio VI
e
Ufficio Veterinario Adempimenti
Comunitari di TORINO
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
Tel. 06 5994 1 - www.ministerosalute.it
Tel. 011.5613418
uvac.piemonte@sanita.it

in collaborazione con



Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale della Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazione e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale



LAV – Lega Anti Vivisezione
Via Piave, 7 – 00187 Roma
Tel 06.4461325
www.lav.it – info@lav.it



Animals' Angels e.V.
Rossertstrasse 8
D-60323 Frankfurt a. Main
Tel +49 (0)69 707 981 70
info@animals-angels.de
www.animals-angels.org

Si ringrazia inoltre per la collaborazione:



FNOVI – Federazione nazionale degli
Ordini dei Veterinari